



Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Scioglimento del Consiglio comunale di Luras e nomina del Commissario straordinario.

Nel Consiglio Comunale di Luras, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 e 11 ottobre 2021, composto dal sindaco e da dodici consiglieri si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri.

In particolare, il Sindaco del Comune di Luras, con nota prot. n. 2275 del 19 marzo 2025, ha comunicato che tra il 10 e il 12 marzo 2025 sei dei dodici consiglieri comunali hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica. Con la medesima nota il Sindaco fa presente di aver convocato per i giorni 17 e 19 marzo 2025, rispettivamente, in prima e seconda convocazione, il consiglio comunale per la surroga dei consiglieri dimissionari, come prescritto dall'art. 38, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000 e che l'esito della votazione è stato infruttuoso in quanto, in entrambi i casi, le adunanze sono andate deserte a causa del mancato raggiungimento del numero legale. Con la stessa nota ha informato di aver proceduto ad una nuova convocazione del Consiglio comunale per le medesime incombenze nelle date del 26 e 28 marzo in prima e seconda convocazione.

Il Segretario comunale del sopra citato Comune, con nota prot. n. 2538 del 28 marzo 2025 ha comunicato che in data 26 marzo 2025 ulteriori quattro consiglieri comunali hanno fatto pervenire le proprie dimissioni.

Dalle note sopra citate si evince che rimangono in carica due consiglieri comunali oltre al sindaco; situazione, quest'ultima, che non consente una regolare adunanza dell'organo consiliare né in prima né in seconda convocazione al fine della surroga dei consiglieri dimissionari. Infatti, l'articolo 42, comma 1 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale del Comune di Luras dispone che *"Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno n. 6 consiglieri senza computare il Sindaco"*; con riferimento alle adunanze in seconda convocazione, il comma 3 dell'articolo 43 stabilisce che *"Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, sono valide purché intervengano almeno 4 membri del consiglio, senza computare il Sindaco."*

Nella fattispecie in esame trova applicazione l'ultimo capoverso del comma 8, articolo 38, del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale *"Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141."*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANZIAS E URBANISTICA

Trova in particolare applicazione l'art. 141, comma 1, lettera b), numero 4) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce che *"1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:*

omissis

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

omissis

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio".

Pertanto, considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Luras e la nomina del commissario straordinario, nella persona della dott.ssa Annamaria Manca per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'Assessore

Francesco Spanedda